

## **COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2009: RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA.**

### **Introduzione: La struttura del fondo risorse decentrate e le risorse per le alte professionalità**

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

**Le citate norme**, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, **suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili**, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e **le risorse decentrate variabili**, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare **l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Oltre alle due categorie sopra descritte, nell'ambito del fondo risorse decentrate, **sono poste in evidenza anche le così dette risorse a residuo**, cioè le risorse previste sul fondo dell'anno precedente che in concreto non sono state utilizzate, oppure risorse derivate da risparmi non stabili della gestione corrente del fondo PEO.

**Un'altra categoria di risorse rilevante, che però non confluisce direttamente sul fondo ex articolo 31 CCNL 2004, sono le risorse da destinare alle alte professionalità** pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001 (articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004);

### **Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate**

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

Da questo punto di vista, se è esatto affermare che la costituzione del fondo è atto squisitamente tecnico, è anche vero che la scelta di destinare alla contrattazione

decentrata più o meno risorse è una decisione di natura politico – amministrativa, che indubbiamente è influenzata anche dal tipo di “relazione” che si vuole instaurare con le OO.SS. e la RSU: se si vogliono mantenere relazioni sindacali non conflittuali, è chiaro che l’amministrazione cercherà l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori anche nella fase della costituzione del fondo (da qui la prassi di sottoscrivere “protocolli d’intesa” che hanno per oggetto, più o meno direttamente, la quantificazione del fondo risorse decentrate).

Del resto le medesime esigenze e le medesime prassi sono riscontrabili anche a livello nazionale ove il governo, prima di approvare le leggi finanziarie, di norma stipula protocolli d’intesa con le OO.SS per definire le risorse da destinare alla contrattazione decentrata a favore dei dipendenti dello Stato ed enti collegati (vedi da ultimo il protocollo d’intesa fra governo e parte delle OO.SS, stipulato in data 30 ottobre 2008, con il quale si definiscono le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008 e 2009 e si definisce la “restituzione” ai fondi per la contrattazione decentrata dei dipendenti statali dei tagli ai medesimi apportati pochi mesi prima con la legge 133 dell’agosto 2008).

Per quanto riguarda il fondo risorse decentrate per l’anno 2009, in data 2 novembre 2009 si è dato inizio al confronto preventivo con le OO.SS, all’esito del quale, con determinazione n. 1642 del 14 dicembre 2009 si è proceduto alla definitiva costituzione del fondo risorse decentrate dell’anno 2009, di cui si da conto nella presente relazione.

### **L’ispezione della Ragioneria Generale dello Stato**

Come già evidenziato nelle relazioni tecniche relativi ai precedenti fondi, il comune di Riccione, negli ultimi mesi del 2006, è stato oggetto di una verifica contabile amministrativa da parte della Ragioneria Generale dello Stato; tale verifica ha riguardato, fra l’altro, la costituzione dei fondi dal 2001 al 2005; l’esito di tale verifica risulta dalla relazione ispettiva pervenuta il 29 dicembre 2006 (prot. 50214).

L’amministrazione comunale ha provveduto a formulare specifiche controdeduzioni su ogni rilievo svolto dai servizi ispettivi, controdeduzioni inviate in data 5 aprile 2007 (prot. 12142 del 5 aprile 2007).

In data 16 aprile 2009 (prot. 14771) la Ragioneria Generale dello Stato, rispondendo alle predette controdeduzioni, ha nella sostanza confermato alcuni dei rilievi mossi dall’ispettore nel dicembre 2006.

A tal proposito merita particolare attenzione il rilievo di illegittimità svolto sull’incremento della parte stabile del fondo 2003 (rilievo 4A), incremento ammontante ad euro 138.650 ovviamente ripetuto sui fondi degli anni successivi.

L’Amministrazione Comunale, rispetto a tale rilievo e al fine di superare lo stato di agitazione dichiarato dal personale dipendente, aveva maturato la decisione, per i fondi relativi agli anni 2006 e 2007, di iscrivere ugualmente sulla parte stabile del fondo la somma di euro 138.650, disponendone, nel contempo, la sospensione cautelativa fino all’esito definitivo della vicenda ispettiva.

Con direttiva n. 8 del 5 dicembre 2008, la Giunta Comunale ha stabilito che le somme di cui sopra non dovevano più essere iscritte nella parte stabile del fondo relative all’anno 2008 ed ha stabilito che si procedesse alla verifica della puntuale applicazione delle norme che presiedono alla quantificazione della parte stabile del fondo, con particolare

riferimento all'evoluzione della dotazione organica del comune di Riccione dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, tenendo conto sia del numero di unità rapportate al periodo lavorativo annuale, sia del differente assetto delle categorie professionali concretamente esistenti negli anni di riferimento.

Con determinazione n. 1776 del 11 dicembre 2008, costitutiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2008, si è proceduto a dare attuazione alla direttiva Giuntale e dell'esito della verifica si è già dato conto nella relazione tecnica ad essa allegata.

Inoltre con determinazione n. 211 del 18 febbraio 2009 il dirigente competente ha proceduto alla definitiva riduzione dei fondi relativi all'anno 2006 e 2007, eliminando dalla parte stabile degli stessi la quota di risorse che era stata iscritta ma, per ragioni cautelative, non liquidata a seguito dell'ispezione ministeriale.

In conclusione la quota di risorse stabili oggetto di specifico rilievo ispettivo non solo non è più presente sui fondo dell'anno 2009, ma non era nemmeno presente nel fondo 2008 ed è stata definitivamente eliminata anche dai fondi relativi agli anni 2006 e 2007.

## **La quantificazione del fondo risorse decentrate**

### *La parte stabile del fondo*

Al fine di dare compiuta informazione all'organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la **parte stabile del fondo**:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995: **euro 491.530,06** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)
- 2) Articolo 15 comma 1 lettera a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa: **euro 6.082,00** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)
- 3) Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiunte sul fondo 1998 ai sensi dell'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell'articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1997: **euro 90.052,07** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 4) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio: **euro 68.531,85** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 5) Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento

dell'indennità di direzione e di staff ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del CCNL 1995: **euro 5.422,71** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).

- 6) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: **€ 45.264,63** corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti) pari ad euro 8.704.736,94.
- 7) Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo straordinario 1998: **euro 2.567,88** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 8) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999: **euro 106.347,17** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari dell'anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad euro 9.667.924,80.
- 9) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio: **euro 68.724,98**; il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2008 (si precisa che la variazione dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 è pari ad euro 7.079,05).
- 10) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): euro **67.399,18** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari 2001 è pari ad euro 10.870.835,35.
- 11) Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,5% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato essere pari al 31,70% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad **euro 54.354,18** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); per ulteriori chiarimenti su come è stata calcolata la percentuale di 31,70 è possibile far riferimento alla relazione tecnico finanziaria relativa al fondo 2003.
- 12) Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006 (erroneamente indicato come articolo 4 comma 2 nel prospetto di costituzione), il quale prevede di iscrivere una somma pari al 0,5% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza): euro **50.247,00** il monte salari 2003 corrisponde ad euro 10.049.597.
- 13) Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005 nel caso in cui l'ente abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%; riguardo al primo requisito, il Comune di Riccione ha rispettato il patto di

stabilità per l'anno 2007 come certificato con determinazione n. 675 del 8 maggio 2008; riguardo al secondo requisito, sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo 2007, risulta che le spese di personale ammontano ad € 17.861.863,00, le entrate correnti ammontano ad € 52.313.852,29 e che il relativo rapporto è pari al 34,14%; pertanto, se si considera che il monte salari per l'anno 2005 è pari a € 11.124.463,00, il valore che si può iscrivere sulla parte stabile ammonta ad **euro 66.747,00**.

14) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 inserimento di risorse aggiuntive stabili sul fondo 1999 per effetto dell'incremento della dotazione organica del personale PM nel 1998 (DGC n. 279 del 2 luglio 1998) per euro **18.075,99**.

15) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 come già detto sul fondo 2008 è stata definitivamente eliminata dalla parte stabile la quota di euro 138.650 originariamente inserita per effetto dell'incremento della dotazione organica del personale dipendente nell'anno 2003 (DGC n. 258 del 23 dicembre 2003); a seguito della verifica dell'evoluzione delle dotazioni organiche dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, di cui si è già dato conto nella relazione tecnica finanziaria del fondo 2008, è stata iscritta la somma di **€ 35.284,89**;

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, **il totale dei finanziamenti stabili è pari a euro € 1.176.631,59**.

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli **impieghi stabili**.

#### *Gli impieghi stabili*

Gli impieghi stabili sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrato fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio.

Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del fondo.

Di seguito viene riportato l'elenco degli impieghi stabili, i cui valori sono stati accertati definitivamente.

- 1) Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004; risorse iscritte sul fondo delle progressioni economico orizzontali alla data del 1 gennaio 2009: **€ 551.073,25**. È il caso di precisare che **in questa quota sono comprese**:
  - a. le risorse che, pur iscritte sul fondo delle progressioni economico orizzontali, non sono state effettivamente utilizzate nel 2009 per tale istituto e ciò in quanto relative a personale cessato negli anni precedenti al 2009 o in quanto relative a personale che negli anni precedenti ha goduto di una progressione verticale; tali risorse rappresentano un risparmio stabile che potenzialmente può essere destinato ad ulteriori PEO; trattasi di € 109.267,96;
  - b. le risorse che, pur iscritte sul fondo delle progressioni economico orizzontali, non sono state spese nel 2009 per tale istituto, in quanto per effetto di eventi gestionali riguardanti il personale, al dipendente è stata liquidata una quota inferiore rispetto a quella teoricamente spettante; tali risorse rappresentano

un risparmio una tantum e possono essere destinati ad istituti non stabili come la produttività collettiva; trattasi di € 24.788,04 (dato provvisorio da precisare in sede di accertamento definitivo della spesa sul fondo 2009).

- 2) Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate all'indennità di comparto: **€ 232.110,06** (spesa effettiva 2009)
- 3) Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001; risorse destinate all'indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido: **€ 55.632,41** (spesa effettiva 2009).
- 4) Art 17 comma 2 lettera c) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative: **€ 73.803,01**.

Il dettaglio della spesa per le posizioni organizzative è specificato nel prospetto relativo al fondo per le posizioni organizzative (vedi più avanti nella relazione)

- 5) Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999; risorse destinate alla riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V qualifica funzionale: **euro 5.722,08**.

**Il totale degli impieghi stabili** da finanziare con le risorse della parte stabile del fondo ammontano ad **€ 918.340,81**.

Sottratto il valore complessivo degli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata.

**La quota di risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata** ammonta ad **€ 258.290,80**.

#### *La parte variabile del fondo e le risorse a residuo*

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2009:

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle risorse variabili:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999; tale norma prevedeva la possibilità di destinare una quota di risparmi derivanti dalle trasformazione dei rapporti a tempo pieno in rapporti part time alla parte variabile del fondo; l'articolo 73 della legge 133/2008 ha eliminato tale possibilità per le amministrazioni statali; l'interpretazione prevalente, nonostante il tenore dell'articolo 39 comma 27 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ritiene che l'effetto dell'articolo 73 citato si estenda anche agli enti locali; pertanto, stante il valore minimo delle risorse fino ad ora iscritte su questo canale, l'amministrazione si adegua alla interpretazione prevalente: **€ 0**
- 2) Articolo 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999 tale norma prevede la possibilità di destinare ai progetti a cui è collegata la produttività collettiva e/o individuale finalizzata al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi una somma non superiore all'1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza): **euro € 104.456,84**; il monte salari 1997 considerato ai fini del calcolo è pari ad euro 8.704.736,94.
- 3) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999; la norma prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo a fronte dell'accrescimento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi esistenti a cui corrisponde un aumento delle prestazioni

del personale in servizio: **€ 604.145,29** (tali risorse sono disponibili alle condizioni che saranno specificate successivamente).

- 4) Articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009 incremento della parte variabile del fondo fino ad un massimo del 1% del monte salari 2007: **€ 112.115,72** corrispondente all'intera quota massima iscrivibile (monte salari 2007, esclusa la quota della dirigenza, come risultante dal conto annuale, € 11.211.572,00); per una analisi circa l'esistenza delle condizioni previste dal contratto si veda il paragrafo successivo.

**Il totale delle risorse variabili** iscritte sul fondo ammontano ad **€ 820.718,13**.

*Il contratto del 31 luglio 2009 e l'incremento delle parte variabile del fondo previsto dall'articolo 4*

L'articolo 4 del CCNL 2009 contiene la disciplina specifica per l'incremento del fondo risorse decentrate relativo l'anno 2009.

La norma prevede che il Comune può incrementare la parte variabile del fondo **fino al massimo del 1% del monte salari relativo all'anno 2007**, così come risultante dal conto annuale del medesimo anno.

Per poter procedere a tale incremento l'ente deve rispettare le seguenti condizioni:

1. Avere rispettato il patto di stabilità negli anni dal 2005 al 2007
2. Avere rispettato il principio di riduzione della spesa di personale nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006
3. Avere approvato un sistema rigoroso di valutazione della prestazione del personale dipendente
4. Avere un rapporto fra spesa di personale su entrate corrente non superiore al 38% (verifica da effettuare sulla base del conto consuntivo relativo all'anno 2007).

L'articolo 4 prevede inoltre **la possibilità che l'incremento della parte variabile del fondo possa arrivare fino al 1,5%** del monte salari dell'anno 2007, purché, oltre alle condizioni precedenti, l'ente rispetti anche le seguenti condizioni:

1. Avere rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008;
2. Avere un rapporto fra spesa di personale su entrate corrente non superiore al 31% (verifica da effettuare sulla base del conto consuntivo relativo all'anno 2008).

Il Comune di Riccione ha rispettato il patto di stabilità negli anni dal 2005 al 2008 così come risultante dalle certificazioni di seguito indicate:

Patto di stabilità 2005 – determina n. 130 del 26 gennaio 2006

Patto di stabilità 2006 – determina n. 190 del 1 febbraio 2007

Patto di stabilità 2007 – determina n. 675 del 8 maggio 2008

Patto di stabilità 2008 – determina n. 140 del 4 febbraio 2009

Il Comune ha rispettato il principio di riduzione della spesa di personale nell'anno 2007 rispetto al 2006 (Spesa di personale 2006 euro 15.970.776,00, Spesa di personale 2007 euro 15.965.224,00: in ogni caso si veda la relazione dell'organo di revisione contabile al conto consuntivo per l'anno 2007).

Il Comune ha adottato il sistema di valutazione permanente del personale non dirigenziale con deliberazione di Giunta n. 83 del 13 aprile 2006.

Dal conto consuntivo 2007 risulta che il rapporto fra spesa di personale (compresa l'IRAP retributiva) ed entrate correnti è pari al 34,14% (Entrate Correnti € 52.313.852,29, Spesa di personale Spesa di Personale € 17.861.863,00).

Dal conto consuntivo 2008 risulta che il rapporto fra spesa di personale (compresa l'IRAP retributiva) è pari al 32,87% (Entrate Correnti € 54.410.559,32, Spesa di personale € 17.885.617,00).

Dall'esame predetto risulta che il Comune di Riccione è autorizzato ad incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate fino ad un massimo del 1% del monte salari 2007 (esclusa la quota della dirigenza).

A tal proposito l'amministrazione con la direttiva n. 9 del 10 dicembre 2009, tenuto conto che le variazioni di bilancio per l'assestamento generale 2009 assicurano comunque il rispetto del patto di stabilità, assicurano comunque il rispetto del vincolo di riduzione tendenziale della spesa di personale così come definito nell'articolo 1 comma 557 della legge finanziaria 2007 e assicurano il rispetto degli ordinari equilibri di bilancio, ha autorizzato l'iscrizione sulla parte variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2009 dell'intero importo di euro 112.116,00.

Riguardo a detto incremento l'ARAN, nella relazione alla corte dei conti che accompagnava l'ipotesi di contratto, afferma: *“Le risorse derivanti dall'eventuale applicazione della disciplina dell'art.4 dell'Ipotesi di CCNL hanno carattere di variabilità e, conseguentemente, non possono in alcun modo essere confermate o consolidate oltre il 2009.”*

Pertanto l'incremento del fondo ai sensi dell'articolo 4 può essere iscritto solo nel fondo 2009 e non può essere confermato anche nei fondi degli anni successivi; allo stesso modo si è espressa la Giunta Comunale con la citata direttiva.

#### *Le risorse aggiuntive ex articolo 15 comma 5 parte variabile*

L'articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 specifica che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, l'ente può incrementare,

per l'anno considerato, la parte variabile del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale;

A questo scopo, è necessario premettere che l'amministrazione ha consolidato nel tempo un sistema di PEG fondato anche sul piano dettagliato degli obiettivi, nel quale sono specificati, nell'ambito di un insieme di progetti e funzioni, il complesso degli obiettivi della gestione per l'anno di riferimento.

Nell'ambito del PEG 2009, oltre agli obiettivi di mantenimento, sono stati individuati e circoscritti gli obiettivi che implicano l'avvio o l'attivazione di nuovi servizi, o un miglioramento quantitativo / qualitativo di servizi già esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l'introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi;

Gli obiettivi di cui sopra sono quelli indicati nel documento 1 allegato alla presente relazione e già presi in considerazione nella direttiva della Giunta Comunale n. 9 del 10 dicembre 2009.

L'aumento delle prestazioni del personale in servizio è posto in diretta connessione logica con il conseguimento degli obiettivi che hanno le caratteristiche di miglioramento come sopra definite: l'attivazione di nuovi servizi, il miglioramento dei servizi esistenti, e l'introduzione di metodologie innovative è del resto possibile solo con un incremento, quantitativo o qualitativo, della "resa" delle risorse umane che operano nell'ambito dei processi lavorativi attivati per il conseguimento dei predetti obiettivi.

Al fine di collegare logicamente le risorse disponibili in bilancio (€604.145,29) con gli obiettivi di cui sopra, la giunta ha definito un peso che esprime, sinteticamente, l'importanza degli obiettivi in relazione alle finalità espresse nel Programma Elettorale e nelle Linee Programmatiche di Mandato, tenendo conto di come essi possano rappresentare la base per il compiuto sviluppo dei programmi della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010 – 2012;

Il peso e la conseguente quantificazione degli obiettivi è indicata nel già citato documento 1.

Le risorse effettivamente distribuibili saranno determinate in relazione al grado di raggiungimento dei predetti obiettivi, così come risultante dalle relazioni finali di competenza del dirigente, per quel che riguarda il personale non dirigenziale;

Nel caso in cui la media ponderata delle percentuali di realizzazione del complesso degli obiettivi di miglioramento sia superiore al 90%, le risorse liquidabili saranno comunque pari al 100%, in considerazione del fatto che l'attività posta in essere ha comunque determinato un'evoluzione positiva per l'amministrazione e che la responsabilità gestionale del personale non dirigenziale è strutturalmente diversa dalla responsabilità dirigenziale;

Le risorse effettivamente distribuibili saranno attribuite attraverso gli istituti economici del così detto salario accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali e secondo le disposizioni integrative della contrattazione decentrata ove prevista, con particolare riferimento agli istituti economici legati all'conseguimento degli obiettivi del PEG 2009 e/o legati alle valutazioni di merito individuale, in applicazione del sistema di valutazione permanente.

### *Le risorse una tantum*

Le risorse una tantum sono le risorse non spese del fondo relativo all'anno 2008 e precedenti che non risultano altrimenti vincolate, per un ammontare di **€ 16.702,00**, che ai sensi dell'articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 sono da reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

### **Il valore complessivo del fondo 2009**

Il valore complessivo del fondo, al netto delle risorse non spese del fondo 2008, è pertanto così determinato:

Risorse stabili al netto degli impieghi stabili: **€ 258.290,80**

Risorse stabili impegnate dagli impieghi stabili: **€ 918.340,81**

Risorse variabili: **€ 820.718,13**

**Totale: € 1.997.349,74**

Se si aggiungono anche le risorse non spese del fondo 2008 e le risorse una tantum si ha un ammontare pari a **€ 2.014.051,74**.

### **Le risorse per le alte professionalità**

Come già anticipato l'articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede la possibilità di destinare fino allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001 al finanziamento delle posizioni organizzative qualificabili, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) CCNL 31 marzo 1999 e dell'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, come alte professionalità.

Il monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, è pari a euro 10.870.835,35 e pertanto le risorse da destinare alle alte professionalità ammonta a euro **21.741,67**

Tali risorse **non confluiscono sul fondo risorse decentrate, ma concorrono al finanziamento delle posizioni organizzative e quindi risultano iscritte nel fondo delle posizioni organizzative.**

Sul fatto che tali somme non confluiscono sul fondo risorse decentrate, si veda parere ARAN 10.6

Sul rispetto dei parametri previsti dall'articolo 32 comma 3, a cui è condizionata la previsione delle risorse per le alte professionalità, si è già dato conto nella relazione tecnico finanziaria relativa al fondo risorse per l'anno 2003.

### **Le risorse in partita di giro**

È necessario precisare che sul fondo confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali quali, ad esempio:

Incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Incentivi per potenziare il recupero dell'evasione dell'ICI: articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446.

**Tali risorse**, rispetto alla dinamica del fondo, **rappresentano una partita di giro**, e non incidono sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate (**il loro valore può infatti**

**cambiare sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate, dagli incassi per recupero di evasione).**

Per evitare di confondere il valore effettivo del fondo decentrato, le risorse destinate agli incentivi speciali non vengono riportate nei prospetti allegati alla presente relazione.

### **Il fondo risorse decentrate e il contesto complessivo relativo alle spese di personale.**

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La norma, secondo le interpretazioni date da varie sezioni della Corte dei Conti, definisce un vero e proprio obbligo di dimostrare, anno per anno, un andamento in riduzione della spesa di personale così come definita dall'articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006 (la recente deliberazione n. 2 / 2010 della Corte dei Conti - sezione Autonomie Locali si è definitivamente pronunciata affermando l'immediata operatività di tale obbligo per il Comune, specificando che la spesa da prendere come riferimento, per la relativa verifica, è quella dell'anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili).

Il documento 2 allegato alla presente relazione dimostra il rispetto del principio di cui sopra: la spesa di personale risultante dal bilancio assestato 2009, opportunamente corretta secondo i principi definiti dall'articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006, risulta essere pari a € 15.185.587, laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2008, anch'essa opportunamente corretta secondo i principi citati, è pari ad € 15.577.329.

Il presente fondo, quindi, si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.

Oltre al vincolo di riduzione tendenziale della spesa di personale, l'articolo 76 comma 5 del decreto legge 112 / 2008 (convertito in legge 133 / 2008) specifica che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità sono tenuti ad assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Il comma 6 del medesimo articolo specifica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dovevano essere definiti parametri e criteri di virtuosità volti a differenziare gli obiettivi di risparmio, tenendo conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

Nonostante che i predetti decreti ministeriali non siano mai stati emanati, diversi pareri delle varie sezioni regionali della corte dei conti hanno ritenuto che comunque sussiste per gli enti locali l'obbligo di dimostrare una tendenziale riduzione dell'incidenza della spesa di

personale sulla spesa corrente, mentre altri pareri di altre sezioni regionali ritenevano non sussistente tale obbligo fino a quando il governo non adotti i relativi DPCM attuativi.

La recente deliberazione n. 3 / 2010 della corte sezione Autonomie Locali ha definitivamente precisato che deve ritenersi vigente solamente il principio di contenimento progressivo e costante della spesa di personale rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

La medesima deliberazione n. 3 / 2010, esclude invece l'immediata operatività dell'articolo 76 comma 5 della legge 133 / 2008, fino a quando non siano adottati dal Governo i DPCM attuativi previsti dal successivo comma 6.

Allo stato attuale i predetti DPCM non sono stati ancora attuati e pertanto l'ente è tenuto a dimostrare solamente il rispetto del vincolo di riduzione progressivo della spesa di personale.

### **La copertura finanziaria**

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 2009 come risultante dalla decisione di assestamento adottata, ai sensi dell'articolo 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del TUEL, con DGC n. 293 del 30 novembre 2009.

Essa va valutata sulla base della spesa complessiva del fondo per **€ 2.019.091,41**, che comprende:

1. Il fondo risorse decentrate per un valore di € 1.997.349,74; in tale valore sono escluse le quote già impegnate e non spese del fondo 2008
2. Le risorse destinate alle alte professionalità per € 21.741,67.

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per € 501.444,66 ed € 100.443,47 per IRAP.

A tal proposito è necessario precisare che, la quota di risorse impiegate per i **trattamenti economici determinati per valori fissi in base ai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti rientra nell'ambito della previsione dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267**, e quindi è da considerare impegnata all'atto dell'approvazione del bilancio.

La quota predetta ammonta ad € 1.015.262,00 per competenze, € 252.495,66 per contributi ed € 50.255,47 per IRAP; tali quote sono state previste sulle singole voci di bilancio con cui sono finanziate le retribuzioni tabellari relative ai singoli settori a cui i dipendenti aventi diritto appartengono.

Inoltre bisogna tenere conto del fatto che con determinazione n. 832 del 18 giugno 2009 è stata data attuazione alla progressione economica orizzontale su competenza 1 gennaio 2008, così come previsto nel CCDI con il quale si è ripartito il fondo per l'anno 2008 (DGC n. 46 del 26 febbraio 2009);

L'impatto economico sul 2009 di tale progressione ammonta ad € 4.226,40, ed è compreso nelle "risorse destinate alle progressioni economico orizzontali in essere alla data del 1 gennaio 2009: € 551.073,25" (a pagina 5 della presente relazione) ed è già stato impegnato con la determinazione n. 832 / 2009 sulla voce di bilancio 9400.02.01 imp. n. 289.01 (i relativi contributi per € 1.127,60 sono stati finanziati sulla voce di bilancio

9400.02.02 imp. n. 941.01, mentre l'IRAP per € 322,43 è stata finanziata sulla voce 9410.02.01 imp. n. 942.01).

Pertanto sono da finanziare all'atto della costituzione del fondo le somme relative ai trattamenti ancora non attribuiti sulla base dei contratti nazionali o decentrati vigenti o comunque relativi a trattamenti che non sono determinati per valori fissi, ma sono variabili di anno in anno.

La quota relativa a tali ultimi trattamenti ammonta ad € 999.603,01 per competenze, € 247.821,4 per contributi ed € 49.865,57 per l'IRAP e trova copertura come di seguito specificato:

*Competenze:*

- € 810.445,60 su voce 9400.02.01 imp. n. 289 Competenza 2009
- € 93.610,27 su voce 9400.02.01 imp. n. 289.02 Competenza 2009
- € 38.000 su voce 9300.02.01 imp. n. 777.01 Competenza 2009
- € 5.617,04 su voce 9300.02.01 imp. n. 755.01 RP 2008
- € 5.030,10 su voce 9300.02.01 imp. n. 755 RP 2008
- € 12.600 su voce 9400.02.01 imp. 374.02 RP 2007
- € 6.800 su voce 9400.02.01 imp. 374.01 RP 2007
- € 9.300 su voce 9400.02.01 imp. 371 RP 2006
- € 15.200 su voce 9400.02.01 imp. 1961 RP 2005
- € 3.000 su voce 9400.02.01 imp. 457 RP 2004

*Contributi:*

- € 200.910,40 su voce 9400.02.02 imp. n. 941 Competenza 2009
- € 27.681,00 su voce 9400.02.02 imp. n. 941.02 Competenza 2009
- € 10.000,00 su voce 9300.02.02 imp n. 778.01 Competenza 2009
- € 3.494,81 su voce 9300.02.02 imp. n. 758.01 RP 2008
- € 5.736,18 su voce 9300.02.02 imp n. 758 RP 2008

*IRAP*

- € 40.407,57 su voce 9410.02.01 imp. n. 942 Competenza 2009
- € 6.308,00 su voce 9410.02.01 imp. n. 942.02 Competenze 2009
- € 2.000 su voce 9310.02.01 imp. n. 779.01 Competenza 2009
- € 1.150,00 su voce 9310.02.01 imp. n. 759 RP 2008

Per quanto riguarda le risorse che residuano dalla gestione del fondo 2008, che ammontano ad € **16.702,00** (a cui si aggiungono contributi per € 4.153,79 ed IRAP per € 1.419,67) la copertura è assicurata da:

- € 16.702,00 sulla voce 9400.02.01 imp. n. 907.01 RP 2008

€ 4.153,79 sulla voce 9400.02.01 imp. n. 364.01 RP 2008

€ 1.419,67 sulla voce 9410.02.01 imp. n. 908 RP 2008

### **La distribuzione delle risorse decentrate disponibili**

La distribuzione delle risorse risulta dal prospetto denominato "Ripartizione fondo decentrato 2009" che è stato sottoscritto in data 1 aprile 2010 e vale come preintesa integrativa, la quale, dopo l'eventuale parere positivo dell'organo di revisione contabile, sarà sottoposto alla Giunta per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

Qui di seguito è riportato l'elenco di tutti gli **istituti economici** che vengono finanziati con le risorse decentrate disponibili: i valori iscritti si devono intendere, per gran parte delle voci, come spesa effettiva sostenuta nel 2009, mentre altre voci, relative ai trattamenti ancora da liquidare sono da intendere come una previsione.

A tal proposito, prima della liquidazione del compenso di produttività, si procederà all'accertamento definitivo della spesa in relazione a tutto il salario accessorio, in modo da determinare l'entità delle risorse del fondo effettivamente destinabili al compenso di produttività generale (in ogni caso da tale accertamento potrà risultare solo una diversa distribuzione delle uscite, ma mai una spesa superiore alle risorse disponibili).

**Progressioni Economiche orizzontali liquidate** nel corso del 2009 al netto dei risparmi di gestione per cessazioni dal servizio; articolo 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 1999 e articolo 5 CCNL 31 marzo 1999 **€ 417.017,25**, trattasi di spesa effettivamente sostenuta per le PEO in essere al netto della quota a carico del bilancio.

I criteri per la selezione del personale a cui consentire la progressione economico orizzontale sono definiti dal CCDI 17 maggio 2006: la selezione del personale avviene sulla base degli esiti di una valutazione del merito individuale e sulla base dell'anzianità acquisita sulla posizione pregressa.

**Indennità di comparto**; Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004; l'indennità di comparto è interamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale; **€ 232.110,06**

**Posizioni Organizzative**; articolo 17 comma 2 lettera c) del CCNL 1 aprile 1999 e articolo 8, 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999; i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative e per la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato sono disciplinati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Allegato 3 del regolamento): L'ammontare stabilmente impegnato da destinare alle posizioni organizzative in essere è pari ad **euro 73.803,01**; e si riferisce a 7 posizione organizzative.

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la quota per le alte professionalità (vedi pagina 10 della presente relazione) ammontante ad euro 21.741,67 è stata impiegata (o sarà impiegata) per liquidare parte della retribuzione di posizione e di risultato di due posizioni organizzativo aventi le caratteristiche previste dall'articolo 8 comma 1 lettera b) del CCNL 31 marzo 1999.

**indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido**; Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre

2001; tale trattamento economico è interamente disciplinato dalla contrattazione nazionale: **€ 55.632,41**

**Riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V qualifica funzionale;** Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999: **€ 5.722,08**

**Indennità di turno** ex art 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 193.591,69**

**Indennità di rischio** articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di rischio non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000; Le ipotesi in cui si ha diritto a tale indennità sono disciplinate dal CCDI 18 giugno 2001: **€ 17.671,45**

**Indennità di maneggio valori** articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; l'articolo 36 del CCNL 14 settembre 2000 definisce alcune regole generali che devono essere completate dalla Contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione tale istituto è disciplinato dal CCDI 18 giugno 2001: **€ 2.180,85**

**Orario notturno, festivo e notturno-festivo** Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 1999; tale indennità è interamente disciplinata dall'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 2.819,25**

**Indennità di reperibilità;** Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 1999; Il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 765,63**

**Indennità di disagio per taluni servizi della Polizia Municipale;** Articolo 17 com 2 let e); la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione la relativa disciplina è contenuta nel CCDI 18 giugno 2001: **€ 53.855,08**

**Indennità di disagio per taluni servizi svolti da personale non appartenente alla Polizia Municipale;** la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione la relativa disciplina è contenuta nel CCDI 18 giugno 2001: **€ 7.509,85**

**Totale degli istituti già liquidati** nel corso del 2009: **€ 1.062.678,61**

Rimangono, inoltre, ancora da liquidare i seguenti istituti economici:

**Produttività specifica per il personale della Pubblica Istruzione:** articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999; il relativo compenso è stato collegato al progetto PEG "Sostegno alla Genitorialità" per i dettagli del progetto è necessario fare riferimento al piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2009; la disciplina generale di tale compenso di produttività, i criteri per la verifica dei risultati e per il calcolo dei compensi sono stati definiti con CCDI 23 novembre 2006; è il caso si ricordare che tale compenso assorbe l'indennità di disagio che ora non viene più riconosciuta al predetto personale: la previsione di spesa sul 2009 è di **€ 111.988,06** (valore ipotizzato sulla base della spesa 2008);

**Destinazione di risorse per ulteriori PEO** su competenza 1 gennaio 2009 ai sensi dei già citati articoli 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 1999 e 5 CCNL 31 marzo 1999.

A tal proposito in data 16 aprile 2009, con specifico protocollo d'intesa da cui discendono impegni di natura esclusivamente politico amministrativa non aventi carattere di obbligo giuridico, la precedente amministrazione si era dichiarata disponibile a destinare ad ulteriori PEO, oltre i risparmi stabilmente accertati sul fondo delle Progressioni Economiche Orizzontali, anche una quota delle risorse stabili disponibili, fino ad ora utilizzate per alimentare parte della produttività generale e collettiva.

Le OO.SS. e la RSU hanno riformulato la medesima richiesta anche alla nuova amministrazione e dopo una trattativa iniziata il 23 novembre 2009, con la preintesa sottoscritta in data 1 aprile 2010 sulla ripartizione del fondo 2009 le parti hanno concordato di destinare ad ulteriore PEO risorse per **€ 191.417,96**

In realtà è necessario precisare che € 109.267,96 come già rilevato a pagina 5, sono somme già esistenti sul fondo delle Progressioni Economiche Orizzontali che, per effetto delle cessazioni nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008, si sono stabilmente liberate e possono essere ridestinate ad ulteriori PEO, senza intaccare ulteriormente le quote di risorse stabili non ancora impegnate e fino ad ora destinate al trattamento economico di produttività.

La restante parte, ammontante € 82.150,00, è reperita dalle risorse stabili non ancora impegnate definitivamente, che, allo stato attuale ammontano ad € 258.290,80 (vedi pagine 5 e 6).

È il caso di precisare che anche tale ultima destinazione non comporta alcuna variazione dell'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate, in quanto trattasi di una diversa destinazione di risorse già presenti sul fondo all'atto della sua costituzione; tale destinazione comporta una riduzione, di pari valore, delle risorse disponibili per la produttività generale, così come concordato dalle parti nella preintesa di ripartizione del fondo.

Le ulteriori PEO riguardano solo una parte del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 (su 439 unità, le risorse stanziare consentono la valorizzazione di circa 199 unità). Le stesse saranno attribuite sulla base di un processo selettivo che prevede la formazione di specifiche graduatorie formate in relazione agli esiti del sistema di valutazione permanente vigente nell'ente all'atto dell'avvio dell'intero processo di valorizzazione (CCDI 17 maggio 2006 e successive modificazioni).

**Indennità di particolari responsabilità;** articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999; i criteri ed i valori di tale indennità sono definiti nel CCDI 30 luglio 2007 l'onere massimo sul 2009 è pari ad **euro 27.000**.

**Indennità di funzione;** articolo 36 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004; l'importo dell'indennità è disciplinato dal contratto nazionale; la previsione di spesa sul 2009 è di **euro 3900**.

**Produttività collegata al progetto di assistenza alle commissioni e al consiglio comunale** sulla base dell'effettivo svolgimento dei servizi indicati nei progetti ed all'esito dello specifico processo di valutazione individuale; articoli 17 comma 2 lettera a) e 18 del CCNL 1 aprile 1999 come successivamente modificato dall'articolo 37 del CCNL 22 gennaio 2004: **€ 10.500**;

**Produttività collettiva** sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG e sulla base delle valutazioni del merito individuale; articoli 17 comma 2 lettera a) e 18 del CCNL 1 aprile 1999 come successivamente modificato dall'articolo 37 del CCNL 22 gennaio 2004: allo stato attuale si prevede di destinare € 581.779,74 a cui si aggiunge una quota di residui di gestione una tantum del fondo PEO 2009 per euro 24.788,04 per un totale complessivo di € **606.567,12** (in ordine all'ammontare da destinare alla produttività si vedano le precisazioni a pagina 14)

**Totale degli istituti ancora da liquidare: euro 951.373,14.**

### **I fondi complementari: fondo delle progressioni economiche orizzontali e fondo delle posizioni organizzative**

I fondi complementari disciplinati dall'articolo 17 comma 2 lettere b) e c) del CCNL 1 aprile 1999, danno conto in dettaglio sia delle risorse stabilmente impiegate per le Progressioni Economico Orizzontali e per le Posizioni organizzative, sia delle risorse potenzialmente a disposizione per nuove PEO o nuove posizioni organizzative.

Tali fondi complementari, in realtà, sono in gran parte finanziati con risorse prelevate dal fondo decentrato e le somme da destinare a nuove PEO o a nuove eventuali posizioni organizzative sono quindi decise in seno alla contrattazione decentrata con la quale si decide come ripartire l'intero fondo ex articolo 31 CCNL 2004.

Il fondo delle posizioni organizzative assume un rilievo particolare perché in esso vengono iscritte le somme da destinare in modo specifico alle alte professionalità (0,2% del monte salari 2001) che, come già detto, non confluiscono direttamente sul fondo decentrato ex articolo 31 CCNL 2004.

Le risorse relative alle alte professionalità, che sono vincolate a tali scopi, sono state utilizzate, nell'anno 2009, per dare copertura parziale al costo di due posizioni organizzative aventi i caratteri dell'alta professionalità (articolo 8 comma 1 lettera b CCNL 31 marzo 1999). (si veda il prospetto del fondo complementare relativo alle posizioni organizzative).

Riccione 7 aprile 2010

Il dirigente del settore  
*Risorse Umane e Sistema Informativo Comunale*  
Dott. Agostino Bizzocchi

.....  
Firmato